



COMUNE DI SANZA

PROVINCIA DI SALERNO

Tel. 0975/322536/7- fax 0975/322626

www.comune.sanza.sa.it e mail info@comune.sanza.sa.it

L'entrata in vigore del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, testo recante il « riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni » ha introdotto un rafforzamento degli obblighi di trasparenza ed informazione sui siti web delle pubbliche amministrazioni.

Il D.Lgs. n. 33/2013 ha fornito, inoltre, un nuovo strumento ai cittadini, costituito dall'accesso civico regolato dal regolamento comunale sul diritto di accesso agli atti amministrativi approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 19.09.2013 nel modo seguente:

1. I cittadini possono chiedere (modello allegato H), in caso di omessa pubblicazione obbligatoria di documenti, informazione o dati, la loro diffusione sul sito web istituzionale dell'ente.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va a presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui all'art 43 del decreto legislativo 33/2013, che si pronuncia sulla stessa.
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al decreto legislativo 33/2013, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal decreto legislativo 33/2013 .
6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalare i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il Responsabile della trasparenza segnala, altresì, gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV e/o Nucleo di Valutazione ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA è il Segretario comunale che è anche responsabile per la prevenzione della corruzione come per legge.

I suoi recapiti sono : tel. 0975/322536 ; e-mail : segretario@comune.sanza.sa.it; PEC segretario@pec.comune.sanza.sa.it

Si dà atto che le funzioni relative all'accesso civico proprie del Responsabile della trasparenza verranno dallo stesso delegate ad altro dipendente in modo tale che il potere sostitutivo di cui all'art.2, comma 9-bis, della L.241/90 possa rimanere in capo al Responsabile stesso consentendo, peraltro, di evitare che il soggetto titolare del potere sostitutivo rivesta una qualifica inferiore rispetto al soggetto sostituito.